

Clara Pastorino

Le azioni collettive contro le imprese per violazioni ai diritti umani e all'ambiente nel diritto dell'Unione Europea

Introduzione e contesto

Il presente lavoro si concentra sulle trasformazioni che conseguono all'introduzione, accanto al consueto approccio dualista delle norme di diritto internazionale privato dell'Unione europea, di norme che considerino la possibilità che l'azione non sia intentata da un solo attore, ma da una collettività di attori o da un ente rappresentante una collettività di vittime. Per comprendere come (e se) sia possibile immaginare un titolo di giurisdizione specifico per le azioni collettive, specificamente nel Regolamento (UE) 1215/2012,¹ occorre anzitutto delineare le questioni principali riguardanti il tema dei meccanismi di ricorso collettivo nello spazio giudiziario europeo.²

Nel parlare, in termini omnicomprensivi, degli strumenti di azione collettiva, l'Unione europea utilizza il termine *collective redress*. Questa precisazione è rilevante, poiché l'Unione europea intende includere all'interno di questa definizione una varietà di meccanismi giudiziari differenti per risolvere controversie collettive, ossia controversie in cui numerosi attori avviano un'unica azione. Sebbene meccanismi effettivi di ricorso collettivo, normalmente riconosciuti nel termine *class action*, esistano negli Stati Uniti sin dagli anni '60, è solo alla fine degli anni '90 che questi meccanismi hanno davvero iniziato a evolversi anche negli Stati membri dell'Unione europea, con non poche differenze. Ed è proprio in considerazione di queste differenze e della volontà dell'Unione europea di

differenziarsi dalle caratteristiche tipiche della class action americana, che quest'ultima ha cominciato ad utilizzare il termine *collective redress*. A tal proposito, con l'obiettivo di chiarire i contorni del termine, gli studi condotti da ultimo dal Parlamento dell'Unione,³ mostrano come ancora nel termine generico di *collective redress* rientrino meccanismi differenti nei termini della qualificazione del gruppo, della legittimazione ad agire degli enti rappresentativi, nella possibilità di utilizzare il meccanismo per azioni inibitorie e/o anche per azioni civili volte a dichiarare la responsabilità ed il risarcimento del danno, nonché nella previsione o meno di eventuali norme specifiche di diritto internazionale privato e processuale per i ricorsi collettivi transfrontalieri. A tal proposito, l'immaginazione di norme *ad hoc* per i ricorsi collettivi all'interno del diritto internazionale privato e processuale dell'Unione europea, come per esempio titoli di giurisdizione specifici nel Regolamento (UE) 1215/2012, deriva dalla avvertita necessità di garantire il diritto di accesso alla giustizia e l'effettività dei rimedi per le vittime alla luce di contenziosi che sono sempre di più caratterizzati sia dall'elemento collettivo che transnazionale.

Rientrano in questa categoria i contenziosi intentati contro le imprese multinazionali per i danni commessi dalle loro attività ai diritti fondamentali degli esseri umani e all'ambiente. Le imprese multinazionali sono imprese che operano all'interno di un mercato economico caratterizzato dalla globalizzazione, ossia dall'internazionalità delle relazioni e strettamente interconnesso. All'interno di questo mercato le imprese hanno potuto sviluppare un sistema di produzione, trasformazione e fornitura che opera lungo catene di valore globale. Pertanto, l'impresa X con sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea produce e fornisce beni attraverso un innumerevole numero di imprese Y a questa sussidiarie e domiciliate in altri Stati del mondo. Questo *modus operandi* ha consentito all'impresa X, da una parte, di meglio allocare le risorse economiche nell'ottica di massimizzazione del proprio profitto; dall'altra di poter trasferire la produzione del bene o del servizio in Stati con legislazioni che prevedono standard di tutela dei diritti umani e dell'ambiente meno stringenti di quelli in cui l'impresa X, ossia l'impresa madre, è domiciliata. E se, com'è vero che sia, una persona (fisica o giuridica) è sottoposta alle norme in vigore nello Stato in cui essa risiede, ciò ha consentito alle imprese di produrre esternalità negative gravanti sull'ambiente o sul diritto alla salute e alla vita degli esseri umani senza doverne pagare il prezzo.

Di fronte a questo modo di operare delle imprese, numerosi sono diventati i contenziosi rientranti nella categoria *business and human rights* e caratterizzati dall'elemento transnazionale dell'agire dell'impresa e dall'elemento collettivo

del danno. Sempre più spesso, gruppi di vittime o enti rappresentanti le vittime delle esternalità negative prodotte dall'impresa, avviano procedimenti di fronte ai Tribunali dello Stato in cui risiede l'impresa madre, ossia Stati, come gli Stati membri dell'Unione europea, in cui sono esistenti legislazioni nazionali più restrittive in materia di tutela dei diritti umani e dell'ambiente ed in cui esistono meccanismi di ricorso collettivo e norme di diritto internazionale privato e processuale che consentono il radicamento dell'azione nella giurisdizione in cui l'impresa madre risiede anche per danni compiuti in Stati terzi dall'impresa sussidiaria.⁴ In questo contesto di danni transfrontalieri che affliggono i diritti fondamentali individuali di molteplici persone, come per esempio il diritto alla vita, interessi pubblici e/o l'ambiente, l'esistenza o meno di meccanismi di azione collettiva, attivabili per intentare azioni inibitorie e/o risarcitorie, rileva nella garanzia del diritto ad un ricorso efficace.

La previsione di strumenti che consentano il raggruppamento delle domande degli attori, vittime dell'illecito commesso dall'impresa multinazionale, consente di diminuire la naturale sperequazione tra le parti esistente in questa tipologia di contenziosi. Infatti, se da una parte singoli individui potrebbero essere disincentivati dall'avviare un procedimento giurisdizionale (con cui si chiedi la cessazione della pratica illecita o il risarcimento del danno), perché considerato troppo oneroso, complesso e con incerte possibilità di successo, dall'altra parte vi sono imprese multinazionali dotate di tutti gli strumenti tecnici, economici e di *lobbying* che consentono loro di difendersi efficacemente in giudizio.

Di fronte a reiterate e numerose violazioni di diritti fondamentali, nonché compressioni di interessi pubblici, emerge dunque la necessità di garantire il diritto di accesso alla giustizia attraverso la predisposizione di un efficace rimedio. Il presente lavoro intende anzitutto porre l'attenzione sulle competenze dell'Unione europea in materia di ricorso collettivo, sulle differenze maggiormente rilevanti tra i meccanismi di tutela collettiva esistenti negli Stati membri e, alla luce di ciò, giungere a delle prime, parziali conclusioni.

Le competenze dell'Unione europea ed il principio dell'autonomia procedurale

Sebbene, come si è avuto modo di sottolineare, i danni compiuti dalle imprese si riversino su gruppi di individui o interessi pubblici dello Stato in cui generalmente risiede l'impresa che produce il bene e non nello Stato in

cui risiede l'impresa madre che gestisce tutte le attività dell'intero gruppo, i contenziosi vengono avviati proprio in quest'ultimo ordinamento. Non è infrequente che il Paese in cui ha sede la capogruppo sia uno Stato membro dell'Unione europea.

Per comprendere se tra i meccanismi di tutela collettiva attivabili negli Stati membri esista un certo grado di armonizzazione o uniformazione o l'Unione europea possa intraprendere iniziative in questa direzione, la prima questione da approfondire riguarda la ripartizione delle competenze.

Ai sensi dell'articolo 19, para. 1, del Trattato sull'Unione europea (TUE), gli Stati membri dell'Unione europea godono della cd. "autonomia procedurale", avendo tuttavia l'obbligo di mettere a disposizione, nel proprio ordinamento, «i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione». Ciò implica, anzitutto, che ogni Stato membro dell'Unione europea gode di piena autonomia nel settore del diritto processuale civile, che comprende anche le norme relative ai meccanismi di tutela collettiva. Di conseguenza, quale contraltare, all'Unione europea non è stata attribuita competenza ad intervenire direttamente in materia processuale.⁵

Sebbene questo possa rappresentare un ostacolo alla trattazione del tema, almeno dal punto di vista del possibile margine di manovra riservato alle istituzioni europee, ciò non vuol dire che l'Unione non sia mai intervenuta nel settore processualcivile. Proprio in ragione del limite imposto dall'articolo 19 TUE e dal sistema di ripartizione delle competenze, l'intervento europeo si è svolto prevalentemente in maniera indiretta. Per quanto qui interessa, occorre dare atto delle ipotesi in cui normative europee di carattere sostanziale sono completate da alcune regole di stampo processuale.

Un esempio è la normativa sulla tutela dei consumatori. Nell'ottica di protezione dei consumatori considerati soggetti vulnerabili nel mercato, l'Unione ha previsto norme processuali a completamento di tutte le norme sostanziali poste in essere per la protezione dei suddetti soggetti. Ultimo esempio di questo modo di agire è rappresentato dalla Direttiva relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.⁶ La suddetta è esemplificativa dell'azione dell'Unione europea laddove essa non abbia propriamente competenze dirette. La Direttiva parte infatti dal presupposto che di fronte alle difformità esistenti tra i meccanismi di tutela collettiva dei consumatori negli Stati membri non sia possibile garantire un elevato livello di protezione a questa specifica categoria di individui. Elevato livello di protezione che, però, ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)⁷ e della Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea,⁸ l'Unione europea ha l'obbligo di contribuire ad assicurare. Ecco allora che di fronte a meccanismi procedurali nazionali difformi e soggetti vulnerabili sulla tutela dei quali l'Unione ha competenza, si inserisce perfettamente la Direttiva, volta, come chiarito nel considerando 7, a « [...] garantire che a livello dell'Unione e a livello nazionale almeno un meccanismo procedurale efficace ed efficiente per azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti inibitori e per provvedimenti risarcitori sia disponibile per i consumatori in tutti gli Stati membri. Avendo a disposizione almeno un siffatto meccanismo procedurale per azioni rappresentative, ciò rafforzerebbe la fiducia dei consumatori, permetterebbe loro di esercitare i propri diritti, contribuirebbe a una concorrenza più leale e creerebbe condizioni di parità per i professionisti che operano nel mercato interno».

Se quanto appena illustrato consente di visualizzare la logica alla base dell'azione dell'Unione europea in questioni strettamente processualistiche, sulle quali non sarebbe titolare di competenze dirette, occorre sottolineare un limite. Sebbene l'Unione, come si è visto, possa agire in via indiretta, è pur vero che l'azione è limitata ad un fine di completamento e sostegno rispetto a norme sostanziali in materie in cui l'Unione europea gode di competenza. Nelle materie in cui l'Unione europea ha competenza, per esempio la tutela dei consumatori, ma anche la tutela dell'ambiente o della concorrenza, la previsione a livello unionale di meccanismi processuali uniformi o almeno armonizzati è possibile. Tutt'altro discorso è invece la previsione di meccanismi di tutela collettiva armonizzati o uniformi aventi carattere generale o orizzontale, ossia applicabili a qualsiasi categoria di individui i cui diritti di matrice europea siano stati violati. A tal proposito, proprio per il principio di autonomia procedurale degli Stati membri, le azioni dell'Unione si fanno più sfumate e lasciano spazio a normative nazionali differenti.

Le differenze tra i meccanismi di tutela collettiva nazionali e la Raccomandazione del 2013 della Commissione europea

I meccanismi di tutela collettiva previsti dagli Stati membri possono differenziarsi per una serie di elementi. In questo lavoro ci si intende concentrare sulla qualificazione della classe, sulla legittimazione ad agire degli enti rappresentativi ed infine sulla possibilità di avviare ricorsi collettivi transfrontalieri.

Per quanto riguarda il sistema di qualificazione della classe, esistono fondamentalmente due distinti meccanismi di formazione di un gruppo o classe che avvia il procedimento. Questa si può infatti formare attraverso un

sistema di esplicita adesione all'azione, come richiesto dal sistema definito di *opt in*, o si può formare senza che sia necessario l'esplicito consenso di ogni individuo della classe. In quest'ultima ipotesi (definita di *opt out*), ogni individuo è immediatamente incluso nell'azione collettiva e ne verrà escluso solo qualora espliciti la propria decisione di non essere parte della classe.

Nella maggior parte degli Stati membri la decisione vincola soltanto gli individui che hanno espressamente acconsentito al procedimento, ossia le persone che sono state identificate prima dell'avvio del ricorso collettivo. Dall'altra parte, in alcuni Stati Membri, la decisione è vincolante, invece, per tutti i membri del gruppo, fatta eccezione per coloro che hanno scelto di non essere vincolati. Entrambi i sistemi presentano dei vantaggi come dei limiti. È stato ampiamente riconosciuto come il sistema dell'*opt in* abbia, per esempio, l'inevitabile vantaggio, rispetto al sistema dell'*opt out*, di rispettare la volontà delle parti di agire in giudizio nonché rendere prevedibile per il convenuto l'entità della richiesta collettiva; ma si debba confrontare, come contraltare, con la possibile apatia degli attori di agire, soprattutto nel caso di cd. *small value claims*.

Questo è stato da ultimo sottolineato nella relazione della Commissione europea sull'applicazione della Raccomandazione del 2013.⁹ La suddetta contiene una valutazione circa l'attuazione da parte degli Stati dei principi comuni sui meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria stabiliti, per l'appunto, nella Raccomandazione del 2013.¹⁰

Il secondo aspetto rilevante riguarda la legittimazione ad agire degli enti a rappresentanza delle vittime. Normalmente, nei contenziosi civili tra un attore e un convenuto, la legittimazione ad agire si fonda sul fatto che il primo rivendica una violazione dei propri diritti (soggettivi). Pertanto, essa coincide nella titolarità in capo ad un soggetto del diritto – sia esso un individuo, istituzione o Ong riconosciuta – di promuovere un'azione legale davanti un tribunale o altro organo indipendente e imparziale, costituendosi in giudizio al fine di tutelare un proprio diritto o un interesse diffuso. La legittimazione ad agire è quindi – insieme all'interesse ad agire – una delle condizioni dell'azione processuale necessaria per far valere il diritto di accesso alla giustizia, come garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In tali termini, la legittimazione ad esperire un'azione collettiva negli Stati membri dipende dal tipo di meccanismo di ricorso collettivo permesso. Per certe tipologie di azioni collettive, come per esempio le azioni di gruppo in cui l'iniziativa è congiuntamente presa da coloro che pretendono di aver subito un danno, la questione della legittimazione ad agire è relativamente semplice poiché si

fonda sull'individuazione della titolarità ad agire di ciascun membro del gruppo. Nel contesto delle azioni rappresentative, invece, essa deve essere definita. Un'azione rappresentativa è un'azione intentata da un'organizzazione rappresentativa (che in alcuni ordinamenti può anche essere un'autorità pubblica) per conto di un gruppo definito di persone fisiche o giuridiche che pretendono di aver subito un danno. I singoli non sono parti in causa nel procedimento, solo l'organizzazione rappresentativa agisce in quanto ricorrente. A tal proposito, gli Stati membri designano le organizzazioni rappresentative che possono intentare azioni di tal guisa, in base a condizioni di legittimità chiaramente definite. Per esempio, l'organizzazione non dovrebbe avere scopo di lucro; dovrebbe esserci un nesso diretto tra gli obiettivi principali dell'organizzazione e i diritti di cui si lamenta la violazione per i quali l'azione è esperita; e l'organizzazione dovrebbe avere sufficienti capacità, in termini di risorse finanziarie e umane e di competenza legale, per rappresentare una molteplicità di ricorrenti agendo nel loro interesse. A tal proposito, il ricorso collettivo sotto forma di azione rappresentativa con le suddette condizioni è presente in quasi tutti gli Stati membri ed è predominante nei provvedimenti inibitori in materia ambientale e di tutela dei consumatori. Mentre, se si vanno a guardare le azioni collettive rappresentative di natura risarcitoria, la disponibilità è limitata a 13 Stati membri.¹¹

Il terzo elemento rilevante consiste, infine, nella previsione che i meccanismi di ricorso collettivo possano essere utilizzati anche in contenziosi transnazionali. Di fronte ad una controversia che presenta danni commessi nei confronti di una moltitudine di persone ed elementi transnazionali, che possono derivare dalla residenza delle vittime in Stati membri diversi, dalla residenza dell'autore o degli autori del danno, dalla localizzazione del danno, o dalla residenza dell'ente rappresentativo, gli Stati membri possono prevedere norme specifiche sulla partecipazione degli individui di un gruppo e sulla legittimazione ad agire degli enti rappresentativi che consentano a questi di agire di fronte al giudice competente di uno Stato membro diverso da quello in cui l'ente o il gruppo di individui risiede. A tal proposito, secondo le informazioni fornite dalla relazione della Commissione europea, non vi sono Stati membri che pongano ostacoli generali alla partecipazione di qualsiasi persona fisica o giuridica di un altro Stato membro ad azioni di gruppo dinanzi ai loro giudici. Diverso è invece il riconoscimento delle organizzazioni rappresentative designate in altri Stati membri. Ad eccezione dell'applicazione della Direttiva sui provvedimenti inibitori e della Direttiva sulla tutela dei consumatori tramite ente rappresentativo, non vi sono legislazioni nazionali che prevedono

espressamente il riconoscimento generale delle organizzazioni rappresentative designate da altri Stati membri. Ciò implica che al di fuori dei casi previsti dalle due Direttive europee, le organizzazioni rappresentative sono tenute a rispettare le condizioni nazionali di legittimazione ad agire che potrebbero risultare impossibili per le organizzazioni designate straniere. A titolo esemplificativo, le condizioni poste dagli Stati si riferiscono alla presenza ed all'attività dell'organizzazione sul territorio dello Stato membro interessato o al previo riconoscimento dell'organizzazione da parte di una autorità pubblica nazionale.

Alla luce di queste differenze nei meccanismi di tutela collettiva, delle competenze che l'Unione europea ha in materia processuale, e della ritenuta necessità di occuparsi di questioni legate al ricorso collettivo attraverso un approccio orizzontale e non solo settoriale, nel 2013 la Commissione europea adottò una raccomandazione contenente principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione.

La raccomandazione, che è un atto di *soft law* quindi non vincolante per gli Stati membri, stabilisce dei principi che dovrebbero essere applicati con riguardo a violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione e in relazione ad azioni collettive sia di natura inibitoria che risarcitoria. Ciò implica, ai sensi della raccomandazione, che tutti gli Stati membri dovrebbero dotarsi di meccanismi di azione collettiva basati sui principi adottati nella raccomandazione, con il fine di giungere ad un adeguato equilibrio tra l'obiettivo di garantire un accesso sufficiente alla giustizia e l'esigenza di impedire abusi del sistema.

Sebbene la relazione del 2018 sull'applicazione della raccomandazione da parte degli Stati membri mostra come le attività legislative nazionali nel riformare le proprie normative sul ricorso collettivo non abbiano dato sempre seguito ai principi stabiliti nella raccomandazione, la suddetta rimane ad oggi rilevante perché rappresentativa dell'orientamento dell'Unione europea in materia di ricorso collettivo. A tal proposito, in riferimento ai tre elementi sopra menzionati, la raccomandazione delinea alcune soluzioni ritenute maggiormente adeguate. Per esempio, in riferimento alla qualificazione della classe negli specifici ricorsi collettivi di natura risarcitoria, la raccomandazione invita gli Stati membri ad introdurre nei loro sistemi collettivi nazionali il sistema dell'*opt in*, secondo il quale le persone fisiche o giuridiche che aderiscono all'azione dovrebbero farlo esclusivamente in base al loro esplicito consenso.¹² Il contesto che circonda l'adozione di tale principio è la necessità di evitare l'abuso del contenzioso, soprattutto nel momento in cui questo presenta elementi di transnazionalità

che possono portare le persone fisiche o giuridiche a non essere a conoscenza della controversia in corso e pertanto potrebbero trovarsi nella situazione di partecipare ad una causa senza saperlo.

In riferimento alla legittimazione ad agire, la raccomandazione non solo richiede la designazione di organizzazioni che siano legittimate ad intentare azioni rappresentative in cui le parti che subiscono direttamente le conseguenze di una violazione siano rappresentate da un'organizzazione che assume da sola lo status di ricorrente nel procedimento, ma definisce anche dei criteri minimi specifici per tale organizzazione che, in realtà, non si discostano molto da quelli già previsti dai sistemi nazionali. Si prevede infatti che l'organizzazione non sia a scopo di lucro, che vi sia un nesso diretto tra i suoi obiettivi ed i diritti violati e che abbia sufficienti capacità per poter efficacemente rappresentare il gruppo di vittime.¹³

Infine, in riferimento alle controversie collettive transfrontaliere, la raccomandazione prevede che gli Stati membri non impediscano, mediante norme nazionali relative alla ricevibilità o alla legittimazione, la partecipazione di gruppi di ricorrenti stranieri o di organizzazioni rappresentative straniere in un'unica azione collettiva dinanzi ai loro organi giurisdizionali. Le organizzazioni rappresentative designate dovrebbero quindi poter adire, ai sensi dei principi fissati dalla raccomandazione, il giudice competente per le loro pretese anche in altri Stati membri.¹⁴

Se sulla legittimazione ad agire delle organizzazioni rappresentative, le normative nazionali degli Stati membri ed i principi stabiliti nella raccomandazione tendono in qualche modo a sovrapporsi poiché i requisiti più comuni nelle azioni risarcitorie e inibitorie applicati dagli Stati membri riguardano il fatto che l'organizzazione non sia a scopo di lucro e che l'oggetto della causa sia pertinente con le finalità dell'organizzazione; in relazione agli altri due aspetti rilevanti, nonostante i principi fissati dall'Unione europea nella raccomandazione, le legislazioni nazionali ancora differiscono creando un sistema fondamentalmente disomogeneo che non permette di garantire un'efficace protezione e rispetto dei diritti conferiti dalle norme dell'Unione nel momento in cui i rimedi "tradizionali" caratterizzati da un attore e convenuto già non garantiscono efficienza negli specifici contenziosi contro le imprese multinazionali.

Riflessioni conclusive

La raccomandazione dell'Unione europea ha certamente creato un parametro di riferimento che comprende i principi alla base di un modello

europeo di ricorso collettivo. Questo è avvenuto in un contesto in cui il ricorso collettivo era contemporaneamente presente negli ordinamenti giuridici di gran parte degli Stati membri, e sconosciuto in un altro (seppur ristretto) gruppo. La raccomandazione, pertanto, si inserisce all'interno di questa polarità nelle normative nazionali e delle limitate competenze dell'Unione europea in materia processuale. Questa premessa è necessaria nel momento in cui si cerca di valutare l'impatto della raccomandazione. Da una parte, questa intende fungere da punto di riferimento nelle discussioni sulla facilitazione dell'accesso alla giustizia e sulla prevenzione dell'abuso del contenzioso; dall'altra parte, è dubbio che l'iniziativa europea rappresenti un incentivo concreto all'adozione di legislazioni nazionali conformi a tali principi. Gli elementi di prova forniti dalla Comunicazione del 2018 mostrano che è stato dato un seguito piuttosto limitato alla raccomandazione. Ciò implica che, sebbene al momento in cui si scrive non esista più una polarità tra l'esistenza o meno negli ordinamenti nazionali di meccanismi di ricorso collettivo, i criteri fissati dagli Stati membri rimangono disomogenei. Questa mancanza di omogeneità tra gli ordinamenti nazionali, di fronte a controversie, quali quelle contro le imprese multinazionali che presentano sia elementi collettivi che transfrontalieri, potrebbe incentivare la scelta opportunistica del foro competente, il cd *forum shopping*, o il rischio di doppio risarcimento, o, di fatto, di sentenze contrastanti. In aggiunta, la disomogeneità tra gli ordinamenti, non favorisce la trasformazione di cui si accennava in apertura del lavoro, ossia la previsione di un titolo di giurisdizione *ad hoc* nelle norme di diritto internazionale privato e processuale di origine europea per i ricorsi collettivi, nello specifico nel Regolamento (UE) 1215/2012.

In conclusione, oltre agli obiettivi che la Commissione europea stessa si è data nella Relazione del 2018 di ulteriore promozione dei principi definiti nella raccomandazione del 2013 e di ulteriori analisi su alcuni aspetti dei ricorsi collettivi ritenuti essenziali come per esempio il finanziamento, si ritiene utile – per favorire la trasformazione immaginata – porre l'attenzione su un avvicinamento delle legislazioni nazionali tramite l'adozione di una Direttiva sui meccanismi di tutela collettiva che non sia settoriale ma a carattere orizzontale e contenga al suo interno norme di diritto internazionale privato e processuale.

NOTE

¹ Regolamento (UE) N. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

² Per una disamina sulla relazione tra ricorsi collettivi e norme di diritto internazionale privato nell'Unione europea, si vedano tra gli altri: I. Queirolo, C.E. Tuo, P. Celle, L. Carpaneto, F. Pesce, S. Dominelli, *Art. 67 Brussels I bis Regulation: An Overall Critical Analysis*, in I. Queirolo, R. Espinosa Calabuig, G.C. Giorgini, N. Dollani, *Brussels I bis Regulation and Special Rules: Opportunities to Enhance Judicial Cooperation*, Editoriale Scientifica, Rimini, 2021, pp. 12ss; S. Bariatti, *Le azioni collettive dell'art. 140-bis del codice del consumo: aspetti di diritto internazionale privato e processuale*, in *Class action: il nuovo volto della tutela collettiva in Italia*, Atti del Convegno di Courmayeur, 1-2 ottobre 2010, Milano, 2011, pp. 135-166; T. Bosters, *Collective Redress and Private International Law in the EU*, Springer, The Hague, 2017; O. Feraci, *Questioni internazionalprivatistiche in tema di cross-border collective redress nello spazio giuridico europeo*, in «Rivista di diritto internazionale», 2013, pp. 914 ss; A. Pato, *Jurisdiction and Cross-Border Collective Redress, A European Private International Law perspective*, Oxford, Hart, 2013, pp. 1-23; A. Stadler, *The Commission's Recommendation on common principles of collective redress and private international law issues*, in «Nederlands Internationaal Privaatrecht», 2013, pp. 483-488; H. Miur Watt, *Brussels I and Aggregate Litigation or the Case for redesigning the Common Judicial Area in Order to Respond to Changing Dynamics, Functions and Structures in Contemporary Adjudication and Litigation*, in «IPRax», 2010, pp. 1-5.

³ European Parliament, *Collective redress in the Member States of the European Union*, PE 608.829, 2018, pp. 15ss.

⁴ Per comprendere la portata di tale fenomeno, si veda il database del Sabin Center Institute. Disponibile al link, <https://climatecasechart.com/>.

⁵ Per un approfondimento del principio dell'autonomia procedurale, si veda, R. Adam, A. Tizzano, *Manuale di Diritto dell'Unione europea*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 416ss.

⁶ Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE.

⁷ Titolo XV, protezione dei consumatori, articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GU C 202 del 7.6.2016.

⁸ Articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 2000/C 364/01.

⁹ Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale europeo sull'applicazione della raccomandazione della Commissione, dell'11 giugno 2013, relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati

membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, 2013/396/UE.

¹⁰ GU L 201 del 26.7.2013.

¹¹ *Ibidem*, p. 5.

¹² Paragrafi da 21 a 24 della Raccomandazione della Commissione.

¹³ Paragrafi da 4 a 7 della Raccomandazione della Commissione.

¹⁴ Paragrafi 17 e 18 della Raccomandazione della Commissione.

BIBLIOGRAFIA

Adam R., Tizzano A., *Manuale di Diritto dell'Unione europea*, Giappichelli, Torino, 2024.

Bariatti S., *Le azioni collettive dell'art. 140-bis del codice del consumo: aspetti di diritto internazionale privato e processuale*, in «Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale», 2011, pp. 19-54.

Bosters T., *Collective Redress and Private International Law in the EU*, Springer, The Hague, 2017, pp. 1-22.

Feraci O., *Questioni internazionalprivatistiche in tema di cross-border collective redress nello spazio giuridico europeo*, in «Rivista di Diritto Internazionale», vol. XCVI, 2013, pp. 913-945.

Miur Watt H., *Brussels I and Aggregate Litigation or the Case for redesigning the Common Judicia Area in Order to Respond to Changing Dynamics, Functions and Structures in Contemporary Adjudication and Litigation*, in «IPRAX Praxis des internationalen Privatrechts», 2010, pp.111 - 116.

Pato A., *Jurisdiction and Cross-Border Collective Redress, A European Private International Law perspective*, Oxford, Hart, 2013, pp. 1-368.

Queirolo I., Tuo C.E., Celle P., Carpaneto L., Pesce F., Dominelli S., *Art. 67 Brussels I bis Regulation: An Overall Critical Analysis*, in Queirolo I., Espinosa Calabuig R., Giorgini G.C., Dollani N., *Brussels I bis Regulation and Special Rules: Opportunities to Enhance Judicial Cooperation*, Editoriale Scientifica, Rimini, 2021, p. 21.

Stadler A., *The Commission's Recommendation on common principles of collective redress and private international law issues*, in «Nederlands Internationaal Privaatrecht», 2013, pp. 483-488.